

ESTRATTO REGOLAMENTO d'ATENEO – dottorati di ricerca

.....

Sezione IV modalità di conseguimento del titolo

Art.29 - Presentazione della tesi

1. Il titolo di Dottore di Ricerca (Dott. Ric./Ph.D.) viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
 - La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio Docenti
2. Entro il termine dell'ultimo anno di corso, il dottorando è tenuto a presentare, al Collegio Docenti, una relazione sull'attività svolta durante l'ultimo anno; la valutazione positiva del Collegio docenti sull'attività dell'ultimo anno di corso è condizione per l'ammissione all'esame finale.
3. Previa valutazione positiva dell'attività del terzo anno di corso, il Collegio dei Docenti procede, per ciascun dottorando, sentito il tutor, alla nomina di almeno due valutatori, e stabilisce il termine per la presentazione della tesi. I valutatori devono essere docenti di elevata qualificazione, esterni all'Università di Torino e al Collegio dei Docenti.
4. La tesi, alla quale deve essere allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è presentata dal dottorando ai valutatori entro il termine stabilito dal Collegio. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
5. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione giudicatrice composta da almeno tre esperti della materia, in maggioranza estranei al Collegio, nominata con relativi supplenti dal Collegio dei Docenti. È possibile nominare un'unica Commissione per più candidati. Il Collegio dei Docenti può autorizzare la partecipazione alla discussione pubblica in collegamento via Internet.
6. La Commissione è tenuta a terminare i suoi lavori entro 90 giorni dal decreto rettorale di nomina.
7. Decorso il termine di cui al precedente punto 5), la Commissione che non abbia terminato i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

Art. 30 - Esame finale

1. La prova finale consiste nella discussione pubblica della tesi. Al termine della discussione la tesi, con motivato giudizio collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
2. Il titolo è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
3. Successivamente al conseguimento del titolo, sarà cura del candidato provvedere al deposito della tesi nell'Archivio istituzionale ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. L'Università provvederà ad effettuare il deposito della tesi a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Firenze, Roma e Torino, e nella banca dati ministeriale.